

# **Ordinanza del 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini**

Nonostante l'art. 2378 c.c. consenta alla parte di depositare un atto di citazione contenente al proprio interno l'istanza cautelare, ovvero di depositare un ricorso unitamente all'atto di citazione, anche in copia; e nonostante sia generalmente ammessa la possibilità che il ricorso cautelare sia depositato successivamente all'introduzione della causa di merito, è essenziale che il fascicolo di causa contenga tanto l'atto di citazione (eventualmente in copia) quanto il ricorso, affinché il giudice designato per la trattazione della causa di merito possa disporre di tutti gli elementi informativi utili alla valutazione della domanda cautelare.

*Decisione resa a seguito della presentazione di un atto di citazione recante l'intestazione "ricorso ex art. 700 c.p.c." pur in concreto avendo tutti i requisiti dell'atto di citazione per impugnare le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2378 c.c.: rileva nel senso dell'inammissibilità della domanda la circostanza che nel ricorso la parte si sia limitata a preannunciare l'intenzione di avviare il giudizio di merito, anticipando le relative conclusioni ma omettendo di produrre copia dell'atto di citazione.*

[Ord. 2020.Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)